

REGIONE VENETO

DIREZIONE ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI

**Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23 30121 Venezia,
tl. 041.2795910-5914, fx. 041.2795931-5920,
entilocali@regione.veneto.it
www.regione.veneto.it/entilocali**

RASSEGNA DI INFORMAZIONE GIURIDICO-NORMATIVA

Anno 5 N. 3 del 30 gennaio 2012

NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE

- Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 [Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. \(12G0009\)](#) (GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18)
– [Dossier e testo in formato pdf](#)
- Decreto-Legge 25 gennaio 2012, n. 2 [Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. \(12G0008\)](#) (GU n. 20 del 25-1-2012)

- **Rideterminazione delle aliquote di compartecipazione all'IVA, all'accisa sulle benzine e all'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF** DPCM 14 novembre 2011 [Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 \(GU n. 16 del 20-1-2012\)](#)
- **Rideterminazione della quota di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.** DPCM 14 novembre 2011 [Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2009.](#)

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO

- Camera: [Il federalismo fiscale - La legge delega n. 42 del 2009 e i decreti legislativi di attuazione - Edizione aggiornata – gennaio 2012](#)

NEWS VARIE

- Ministero Beni culturali: [Procedimento di autorizzazione paesaggistica](#)
- [Dossier - Principali interventi normativi di semplificazione per le imprese adottati a livello nazionale nel periodo 2008 - 2011](#)

GIURISPRUDENZA

- [Tar Lombardia, Brescia sez. II, 20/1/2012 n. 84](#) - Sulla differenza fra titolarità e gestione di una farmacia

- Consiglio di Stato, [sentenza n. 212 del 19 gennaio 2012](#) - Appalti pubblici di servizi e forniture: obbligo di indicazione di tutti i costi relativi alla sicurezza
- Consiglio di Stato, [sentenza n. 181 del 18.01.2012](#) – In tema di incompatibilità dei componenti delle Commissioni Giudicatrici
- [Consiglio di Stato, Sez. V, 16/1/2012 n. 143](#) - La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge.
- [Consiglio di Stato, Sez. V, 10/1/2012 n. 39](#) - Il rischio ridotto per l'impresa e la sussistenza di oneri a carico del soggetto pubblico sono elementi compatibili con l'istituto del project financing, che non rendono illegittimo l'utilizzo di tale procedura.
- Consiglio di Stato, [2011/6953](#) – [Commissario ad acta, impugnabili i provvedimenti ad hoc](#)
- Tar Lazio, Roma, [2012/389](#) - Sull'illegittimità del silenzio in merito ad una richiesta di accesso ad informazioni ambientali
- [Tar Puglia, Bari, sez. I, 11/1/2012 n. 79](#) - Sulla necessità del rispetto del principio delle pari opportunità nella composizione della giunta locale.
- [Consiglio di Stato, Sez. VI, 18/1/2012 n. 174](#) - Sul principio di pubblicità delle gare per i contratti pubblici.

- **CORTE COSTITUZIONALE**

Ricorsi delle regioni per legittimità costituzionale

- [N. 149 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011](#)

*Ricorso della **regione Emilia Romagna** per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1, 2, 3, 5 e 7 e dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni) a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (GU n. 3 del 18-1-2012)*

- [N. 150 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011](#)

*Ricorso della **Provincia autonoma di Trento** per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 13 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (GU n. 3 del 18-1-2012)*

- [N. 151 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011](#)

*Ricorso della **regione Umbria** per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1, 2, 3, 5 e 7 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni) a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (GU n. 3 del 18-1-2012)*

- [N. 152 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011](#)

Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo, e comma 36, se ritenuti applicabili alla Provincia Autonoma di Bolzano, e dell'art. 14, comma 2, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (GU n. 3 del 18-1-2012).

• **[N. 153 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011](#)**

Ricorso della Regione Campania per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 14 e 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, avente ad oggetto «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo». (GU n. 3 del 18-1-2012).

- [Consiglio di Stato, sentenza 29 dicembre 2011 n. 6974](#) – Sui divieti delle società partecipate di intervenire nel libero mercato.
- [Consiglio di Stato, sentenza 28.12.2011, n. 6911](#)- Sulle disposizioni introdotte con il Decreto sviluppo, in tema di false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara.
- [Consiglio di Stato, sentenza n 6906 del 28 dicembre 2011](#) – In tema di rotazione nelle gare e deroga saltuaria.
- [Tar Liguria, sentenza 13/12/2011, n. 1798](#) - Sull'illegittimità del provvedimento sindacale che ha imposto il divieto di apertura degli esercizi commerciali nelle ore notturne e il limite massimo di 13 ore giornaliere, qualora trattasi di un comune centro turistico e città d'arte cui trova applicazione l'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 114 del 1998.
- [Tar Lombardia, Brescia, sentenza 21/12/2011, n. 1779](#) – Sulla autonoma impugnabilità del certificato di destinazione urbanistica
- [Tar Puglia, Bari, sez. I, 11/1/2012 n. 99](#) - Sull'illegittimità del provvedimento di esclusione di un raggruppamento di imprese dalla procedura di project financing cui il plico contenente l'offerta non risultava controfirmato e sigillato.
- [Tar Puglia, Bari, sez. I, 11/1/2012 n. 81](#) - Sulla natura perentoria del termine di dieci giorni entro il quale l'impresa offerente, sorteggiata a campione per il controllo in ordine al possesso dei requisiti, è tenuta ad ottemperare alla richiesta della stazione appaltante.
- [Tar Puglia, Bari, sez. I, 11/1/2012 n. 79](#) – Sul rispetto del principio di pari opportunità nella composizione della giunta locale.
- [Tar Puglia, Bari, sez. I, 5/1/2012 n. 24](#) - Sulla distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di rilevanza e capacità di diritto privato dei comuni.
- [Tar Sicilia, sez. I, 9/1/2012 n. 15](#) - Non possono far valere un interesse alla tutela della concorrenza nell'affidamento dei servizi pubblici locali i contribuenti, singoli o associati in comitato di cui non sono titolari.
- [Tar Veneto, sez. I, 14 dicembre 2011, n. 1823](#) – Sulla natura non contrattuale dell'affidamento "in house" che per sua natura si sottrae al diritto comunitario degli appalti e delle concessioni

[La qualità di proprietario o detentore dell'area non basta per radicare in capo a questi l'onere della rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi](#)

Ai fini dell'individuazione del responsabile dell'abbandono dei rifiuti pericolosi, relativamente al presupposto individuato nella detenzione dell'area, il Consiglio di Stato ha evidenziato come siffatto titolo di disponibilità, pur essendo sufficiente in astratto a radicare in capo alla ricorrente l'onere di rimozione dei rifiuti (cfr. Consiglio di Stato, IV, 13 gennaio 2010, n. 84), va coordinato con i principi affermati dalla costante giurisprudenza che ha ritenuto "illegittimi gli ordini di smaltimento di rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario [o detentore] del fondo stesso in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione

precedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione (quand'anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza), dell'imputabilità soggettiva della condotta".

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00333)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.1.2012, n. 00333)

«:GA:»

[La controversia relativa alla ricostruzione del rapporto di servizio con effetti, oltre che sul rapporto pensionistico, anche sull'indennità premio di servizio posta a carico dell'amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo](#)

La controversia relativa alla ricostruzione del rapporto di servizio con effetti, oltre che sul rapporto pensionistico, anche sull'indennità premio di servizio posta a carico dell'amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica è limitata a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi o l'estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restandone esclusa ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo anche laddove la definizione di dette questioni produca ripercussioni sul rapporto pensionistico (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4554). Pertanto, in applicazione di dette coordinate ermeneutiche, deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo al presente ricorso, presentato da un dipendente in servizio al fine di contestare la legittimità della determinazione amministrativa che aveva negato il riconoscimento di un servizio prestato presso altra amministrazione, in quanto il petitum sostanziale riguarda in via diretta la ricostruzione del rapporto di servizio con effetti, oltre che sul rapporto pensionistico, anche sull'indennità premio di servizio posta a carico dell'amministrazione.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.1.2012, n. 00330)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.1.2012, n. 00330)

«:GA:»

[Non bastano le clausole di stile, il ricorrente ha l'onere della specifica menzione in ricorso degli atti connessi e consequenziali a quello impugnato](#)

E' pacifico in giurisprudenza che la dizione generica di stile apposta nei ricorsi giurisdizionali, secondo cui sono impugnati pure gli atti presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento gravato in via principale, non può ritenersi sufficiente a far ricomprendere nell'oggetto dell'impugnazione atti non nominati e dei quali non è possibile l'individuazione nel testo del ricorso, nemmeno esaminando le censure proposte. atti connessi e consequenziali al provvedimento impugnato. L'onere della specifica menzione in ricorso degli atti connessi e consequenziali a quello impugnato - oltre che nella puntuale previsione di cui all' art. 6, n. 2, del previgente r.d. 17 agosto 1907, n. 642, sugli elementi contenutistici del ricorso - trova la sua ragion d'essere sia nella necessità di individuare i vizi da cui si assumono affetti gli atti che si pongono in rapporto di derivazione rispetto a quello inizialmente gravato, sia di porre in condizione i soggetti che versano in posizione di controinteresse di potere adeguatamente contraddire, se non di essere chiamati in giudizio, ove la qualità di controinteressato emerga solo in presenza di provvedimenti successivamente adottati dall'amministrazione.

(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24.1.2012, n. 00291)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24.1.2012, n. 00291)

«:GA:»

[Divieto di commistione fra criteri soggettivi di qualificazione e criteri oggettivi di valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione](#)

Costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione. Tuttavia si deve aver presente che spesso il filo che separa il canone oggettivo di valutazione dell'offerta ed il requisito soggettivo del competitore è particolarmente sottile, stante la potenziale idoneità dei profili di organizzazione soggettiva a riverberarsi sull'affidabilità e sull'efficienza dell'offerta e, quindi, della prestazione. Tale commistione inestricabile, che rende in concreto non pertinente il principio astratto fin qui enucleato, viene tuttavia in rilievo quante volte la lex specialis valorizzi non già i requisiti soggettivi in sé intesi bensì quei profili soggettivi diretti a riverberarsi in modo specifico sull'espletamento dell'attività appaltata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 agosto 2009 n. 5105; Sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933). Allo stato degli atti la censura viene dunque a coincidere con quella di difetto di criteri motivazionali, potendo, allo stato degli atti, la Commissione individuare criteri distintivi nell'ambito del generico richiamo quale parametro valutativo alle certificazioni di qualità aziendale possedute dalle concorrenti.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00266)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00266)

«:GA:»

[Valenza del parere della Commissione edilizia comunale](#)

Secondo un consolidato orientamento nella materia, dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il rilascio del parere favorevole della commissione edilizia comunale e la sua comunicazione non possono più essere considerati equivalenti al rilascio della concessione edilizia comunale. Detto parere, infatti, va considerato alla stregua di un atto informativo di una fase non ancora conclusa del procedimento; detto parere costituisce, infatti, un atto preparatorio ed interno al procedimento amministrativo di rilascio della concessione edilizia e non equivale, né formalmente né sostanzialmente, all'adozione di quest'ultima. Secondo altro orientamento, poi, soltanto allorquando il competente

responsabile del servizio tecnico non si sia limitato a comunicare all'interessato il parere favorevole della commissione edilizia comunale, ma ne abbia fatto proprie le determinazioni e abbia formulato la nota come comunicazione di accoglimento dell'istanza e del rilascio della concessione secondo specifiche condizioni e prescrizioni, deve ritenersi che in tal modo egli abbia espresso la sua autonoma e conclusiva valutazione in ordine all'assentibilità dell'intervento edilizio, con ciò consumando il relativo potere, con la conseguenza che il rilascio del documento formale di concessione edilizia, pur necessario, diventa atto esecutivo e dovuto, a contenuto ricognitivo.

(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)

[Leggi il documento completo](#)

(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)

«:GA:»

Il Comune può rilasciare una concessione edilizia a termine per le opere precarie

nche se la normativa edilizia non prevede l'istituto della concessione edilizia a termine, tuttavia, secondo un consolidato orientamento nella materia, il rilascio di tale titolo può essere vincolato a specifiche prescrizioni e condizioni; si tratta, pertanto, di verificare, da un lato, se sia possibile che la condizione riguardi il termine finale di efficacia del provvedimento, e, dall'altro, se, in caso contrario, dalla violazione dell'eventuale divieto consegua la nullità della detta clausola temporale, ma con salvezza per il residuo del provvedimento concessorio da ritenersi a validità ed efficacia a tempo indeterminato. Il Collegio ritiene che quando la condizione della temporaneità sia apposta alla concessione edilizia riguardi in realtà opere precarie che, per varie e diversificate ragioni, possano essere erette soltanto in alcuni periodi dell'anno o soltanto per un arco temporale limitato, allora si è in presenza di un provvedimento atipico di per sé non illegittimo; si tratta, nella sostanza, di concessione avente ad oggetto opere per loro natura e destinazione di carattere precario e quindi durata limitata e predeterminata. In passato vi sono state aperture al riguardo (T.A.R. Puglia – Bari, sez. II, sent. n. 1281 del 28 settembre 1994) essendosi affermato che la “concessione edilizia in precario” costituisce provvedimento atipico utilizzato dalle amministrazioni comunali per assentire opere per loro natura e destinazione di durata limitata e predeterminata, non conformi alla destinazione urbanistica della zona, giustificabile solo proprio in relazione al carattere di precarietà dell'opera ed alla sua modesta consistenza, sì da non assurgere a vera e propria modificazione del territorio; peraltro, l'istituto della concessione in precario andrebbe ritenuto ammissibile solo se previsto dalle norme di piano regolatore, nei limiti, con i presupposti e nei termini che tali norme pongono, salvo i casi che la precarietà stessa costituisca giudizio di non rilevanza urbanistica dell'opera. Nel caso di specie nulla è detto al riguardo della compatibilità (o, al contrario, dell'eventuale contrasto) con le prescrizioni di piano e deve, pertanto, ritenersi che non vi fossero ostacoli in tal senso; l'amministrazione comunale, nel caso in esame, ha autorizzato la realizzazione di una scala per un arco temporale puntualmente limitato al solo fine di venire incontro alle esigenze manifestate dall'interessato ma con la riserva di potere effettuare un ripensamento al riguardo, avendo espressamente previsto modalità costruttive tali da consentire l'agevole ed immediata rimozione della stessa. Peraltro, anche a seguire la tesi che esclude la configurabilità di concessione edilizie temporanee deve, comunque, concludersi che la eventuale prescrizione nello specifico apposta non sarebbe nulla ai sensi degli invocati articoli 1354 e 1355 c.c. per contrarietà con norme imperative - e, in quanto tale, ab origine improduttiva di effetti e da considerarsi come mai apposta alla concessione stessa -, in quanto la stessa giurisprudenza in materia, richiamata dalla difesa della ricorrente, riconosce come, in tal caso, si tratti di condizioni appunto illegittime, e non nulle; con la conseguenza che, nella specie, una tale condizione illegittima e direttamente lesiva avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata da parte dell'interessata.

(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)

[Leggi il documento completo](#)

(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)

«:GA:»

Decide il giudice ordinario sulle graduatorie ad esaurimento del personale docente

In 78 sentenze di uguale tenore pubblicate il medesimo giorno il giudice amministrativo ha affermato che l'impugnazione del D.M. 42/09 recante l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 nella parte relativa alla disciplina e modalità procedurali delle predette graduatorie risulta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sulla questione, infatti, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alle luce dei dubbi evidenziati al riguardo dal giudice Costituzionale con decisione 9 febbraio 2011 n. 41 uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili n. 22805 del 12 ottobre 2010. In base a tale orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi (e nel caso di specie le conseguenze per la mancata domanda di permanenza nella graduatoria) non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti “... che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ... di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”. Viene, quindi, declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

(TAR Lazio, Sez. III bis, sentenze brevi 24.1.2021, da n. 00726 a 00804)

[Leggi il documento completo](#)

(TAR Lazio, Sez. III bis, sentenze brevi 24.1.2021, da n. 00726 a 00804)

«:GA:»

mercoledì 25 gennaio 2012

Possibile l'integrazione documentale salvo che i documenti non siano previsti dal bando a pena di esclusione

La possibilità di integrazione della documentazione incompleta trova il proprio limite nel solo caso in cui la detta documentazione fosse prevista in maniera univoca dal bando a pena di esclusione dal procedimento. In particolare, il

predetto potere di integrazione documentale deve essere esercitato da parte dell'amministrazione proprio nei casi in cui l'insufficienza della documentazione originariamente prodotta da parte dell'interessato non consenta di avere piena ed esatta contezza del possesso di un certo requisito da parte dello stesso.

(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00766)

[Leggi il documento completo](#)

(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00766)

«:~::~:GA:~::~:»

Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria può essere richiesto anche dal conduttore

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 10 del 1977, "La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla...Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene. ...". Ad avviso del giudicante la norma, pertanto, dispone che la legittimazione a richiedere il rilascio della concessione edilizia spetti, non solo al proprietario dell'area o al titolare di un diritto reale sulla stessa, ma anche a chiunque abbia un qualsiasi altro titolo idoneo a richiederla; può ritenersi che, in definitiva, sono legittimati a richiedere la concessione edilizia anche i soggetti che si trovano rispetto al bene immobile da edificare in relazione qualificata, come appunto anche i titolari di un diritto personale, quali, ad esempio, il conduttore. Peraltro il rilascio della concessione edilizia impone all'amministrazione comunale soltanto una preliminare verifica circa la legittimazione sostanziale del soggetto che chiede di esercitare lo "ius edificandi". Nel caso di specie attesa la vantata qualificazione in termini di conduttore dell'immobile del ricorrente, alla luce della normativa nella materia, per il giudicante non vi è questione sulla sua legittimazione in astratto a richiedere, nella predetta veste, il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria.

(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)

[Leggi il documento completo](#)

(TAR Lazio, Sez. II ter, sentenza 24.1.2012, n. 00765)

«:~::~:GA:~::~:»

Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare

L'art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98 prevede che in occasione dell'esame della prima richiesta o di rinnovo del permesso di soggiorno debbano essere valutati nuovi elementi, nel frattempo sopraggiunti, che ne consentano il rilascio. Inoltre, lo stesso articolo 5, a seguito delle modifiche introdotte col d.lgs. n. 5 del 2007, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera d), della legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che, qualora si tratti di uno straniero che è entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, debba anche tenersi conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. In sostanza, la norma impone alla amministrazione di effettuare una approfondita valutazione circa l'inserimento dello straniero nel nostro Paese e la effettività dei suoi vincoli familiari, qualora egli sia entrato in Italia a seguito di ricongiungimento familiare. Inoltre la discontinuità nella attività lavorativa in Italia e la circostanza del ritorno in Patria durante per alcuni periodi non può di per sé essere indicativa del venir meno dei vincoli familiari in Italia in assenza di altri elementi indiziari a supporto di tale ipotesi e soprattutto in presenza di un dato che dimostra proprio il contrario intendimento del ricorrente di mantenere i legami con l'Italia, ovvero la sua recente nuova assunzione.

(TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 17.1.2012, n. 00531)

[Leggi il documento completo](#)

(TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza 17.1.2012, n. 00531)

«:~::~:GA:~::~:»

martedì 24 gennaio 2012

Le Regioni non possono far gravare sulle nuove ASL i debiti relativi alle gestioni delle pregresse USL

Secondo i principi ricavabili dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle nuove Aziende sanitarie, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. Da ciò consegue che non è fondato citare la giurisprudenza che riconosce la legittimazione passiva delle Aziende Sanitarie in relazione alle controversie riguardanti rapporti di lavoro "in corso", affermando che la pretesa ha per oggetto il trattamento retributivo spettantegli. Il richiamo non è pertinente, perché si tratta di un indirizzo giurisprudenziale riferito alle diverse ipotesi in cui vicende verificatisi prima della soppressione delle vecchia USL sono destinate, potenzialmente, a riverberarsi anche sulla fisionomia del rapporto di impiego proseguito con le nuove aziende, come avviene, per esempio, nei casi in cui si contesti un inquadramento disposto da una USL soppressa. Nella presente controversia, invece, l'interessato rivendica, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento delle differenze retributive riferite al periodo antecedente l'istituzione delle nuove Aziende Sanitarie. Tale domanda, quindi, avrebbe dovuto essere proposta nei soli confronti della Gestione Liquidatoria della disciolta USL, perché non riguarda in alcun modo il trattamento economico dovuto dalla nuova Azienda Sanitaria.

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 24.1.2012, n. 00290)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 24.1.2012, n. 00290)

«:~::~:GA:~::~:»

Il giudice amministrativo quando la decisione si fonda su norme chiare ed inequivoche ovvero su giurisprudenza consolidata ben può applicare l'art. 26 del cpa con conseguente condanna pecuniaria ulteriore rispetto alle rituali spese di lite

Qualora nella vicenda sottoposta al giudice, quest'ultimo ravvisi in modo del tutto evidente superficialità, approssimatività, imperizia e scarsa competenza tecnica dell'Amministrazione, è applicabile, l'art. 26, comma 2, cpa, in base al quale "Il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al

pagamento in favore dell'altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati". Come è noto, tale norma non riguarda le spese di lite, quantificate con la condanna alle spese secondo la logica propria delle disposizioni sancite dagli art. 91 e 92 c.p.c.; non riguarda la responsabilità da lite temeraria, tipizzata dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c.; non riguarda la pretesa sostanziale (sulla quale statuisce il contenuto dispositivo della sentenza); non è configurabile, infine, quale sanzione pubblica. La liquidazione della somma è affidata all'equità, qui intesa nel tradizionale significato di criterio di valutazione giudiziario correttivo o integrativo, teso al contemperamento, nella logica del caso concreto, dei contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2011, n. 3083). Nell'attuale silenzio della legge sul punto concernente l'individuazione dei parametri cui agganciare la determinazione equitativa, possono considerarsi ammissibili una molteplicità di criteri alcuni dei quali ispirati alla logica dei danni punitivi di matrice anglosassone che ben si prestano ad assicurare, pur nell'alveo della responsabilità civile, l'indiretta funzione di deterrenza sanzionatoria del proliferare dei processi, sganciati come sono dalla dimostrazione anche presuntiva di un pregiudizio da compensare (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353). Pertanto, ben può costituire parametro di riferimento, una percentuale delle spese di lite sostenute dalla parte vincitrice (in tal senso è la prassi forense civile formatasi in sede di prima applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c.; in termini Cons. St., sez. V, 24 gennaio 2011, n. 241/ord.).

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)

«:GA:»

[Anche nel caso di riedizione di un provvedimento sfavorevole e' sempre ammessa la tutela risarcitoria per gli interessi oppositivi](#)

La tutela risarcitoria degli interessi oppositivi è sempre ammessa in presenza di un atto amministrativo illegittimo che abbia compresso la posizione di vantaggio del privato, non essendo necessaria una prognosi sull'esito favorevole delle aspettative dell'interessato, in quanto il collegamento con il bene della vita si è già consolidato in virtù di un precedente provvedimento, e tanto basta a pretendere la riparazione delle conseguenze patrimoniali sfavorevoli dell'illegittimità dell'azione amministrativa, anche in ipotesi di successivo (legittimo) riesercizio del potere amministrativo sempre in senso sfavorevole al privato (Consiglio di Stato, sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7586), riesercizio sfavorevole che, nella specie, non è neppure avvenuto. Peraltro, deve ulteriormente rimarcarsi che ancor più, "in caso di acclarata illegittimità dell'atto amministrativo asseritamente foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio, per ciò che attiene al profilo dell'elemento soggettivo della fattispecie, al contrario, egli potrà invocare l'illegittimità del provvedimento quale presunzione (semplice) della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che non si è trattato di un errore scusabile. Spetterà, a quel punto, all'Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una fonte normativa, di formulazione incerta, di previsioni da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00265)

«:GA:»

[Presupposti per la realizzazione di un'opera edilizia](#)

Quando si vuole ottenere l'assenso per la realizzazione di una opera edilizia occorre dimostrare innanzitutto di avere la disponibilità del suolo sul quale l'opera sarà realizzata (che costituisce quindi un presupposto della domanda di edificazione), allo stesso modo se si vuole realizzare un'opera (pubblica o di interesse pubblico) su un suolo gravato da usi civici occorre prima acquisire la disponibilità dell'area per potervi realizzare l'opera.

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00255)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00255)

«:GA:»

[Nessun vincolo espropriativo sull'area privata deriva dalla sua destinazione ad attrezzature ricreative, sportive, e a verde pubblico](#)

La destinazione ad attrezzature ricreative, sportive, e a verde pubblico, ecc. data dal piano regolatore ad aree di proprietà privata, non comporta l'imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all'interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione, effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale.

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19.1.2012, n. 00244)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19.1.2012, n. 00244)

«:GA:»

[Principi giurisprudenziali consolidati in materia di interdittiva antimafia tipica](#)

Con riferimento alla cd. interdittiva antimafia "tipica", prevista dall'art. 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994 e dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) la giurisprudenza amministrativa (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5995 del 12 novembre 2011; n. 5130 del 14 settembre 2011) ha affermato: 1) che l'interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione; 2) che, trattandosi di una misura a carattere preventivo,

l'interdittiva prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente; 3) che tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati; 4) che, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitosa, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata; 5) che, anche se occorre che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l'instaurazione di un rapporto dell'impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l'interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l'ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo; 6) che di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell'impresa), ma occorre che l'informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l'autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l'impresa esercitata da loro congiunti; 7) che, infine, gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Da ultimo il Consiglio di Stato ha rilevato come non può incidere sulla valutazione della legittimità della interdittiva, le avvenute dimissioni dalla carica di amministratore unico della società del soggetto attenzionato, trattandosi di un fatto sopravvenuto alla interdittiva impugnata che può eventualmente influire sulle successive valutazioni che l'amministrazione potrà compiere sulla attività della società appellante anche ai sensi del comma 5 dell'art. 91 del citato D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00254)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00254)

«:GA:»

lunedì 23 gennaio 2012

[Solo l'accertamento tributario definitivo impedisce di partecipare alla gara](#)

L'accertamento della violazione degli obblighi tributari non è sufficiente affinché operino le preclusioni previste dal citato art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163/06 occorrendo, altresì, che tale accertamento sia divenuto definitivo per effetto della decorrenza del termine di impugnazione dell'atto stesso, senza che l'impresa abbia presentato ricorso, o di una pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito autorità di cosa giudicata. La normativa di riferimento, infatti, impedisce alle imprese di partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, di essere affidatarie di subappalti, nonché di stipulare i relativi contratti solo a fronte di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. Dunque, particolare rilievo assume l'espressa statuizione secondo la quale, le sanzioni previste operano solo in caso di accertamento definitivo delle violazioni di quibus.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00262)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00262)

«:GA:»

[Impossibile per l'aggiudicatario procedere al subappalto se in sede di offerta ha reso dichiarazioni irregolari o incomplete sulle opere che intende subappaltare](#)

Secondo il prevalente insegnamento della giurisprudenza amministrativa, l'eventuale irregolarità e/o incompletezza della dichiarazione resa in sede di offerta circa le opere, i servizi o le forniture che il concorrente intenda subappaltare non costituisce causa di esclusione dalla gara, ma semplicemente preclude a chi ne sia risultato aggiudicatario la possibilità, in fase dei lavori, di fare ricorso al subappalto. E ciò sul rilievo per cui le condizioni per l'ammissibilità del subappalto, di cui all'art. 118 del d.lgs. nr. 163 del 2006, non appaiono intese (unicamente) a tutelare l'interesse dell'amministrazione committente all'immutabilità dell'affidatario, ma tendono invece a evitare che nella fase esecutiva del contratto si pervenga, attraverso modifiche sostanziali dell'assetto d'interessi scaturito dalla gara pubblica, a vanificare proprio quell'interesse pubblico che ha imposto lo svolgimento di una procedura selettiva e legittimato l'individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare le esigenze della collettività cui l'appalto è preordinato.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00262)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.1.2012, n. 00262)

«:GA:»

[La P.A. deve applicare la disciplina vigente al momento dell'adozione dell'atto e non quella del tempo di presentazione dell'istanza](#)

E' principio generale che, anche in caso di procedimenti amministrativi ad istanza di parte, l'amministrazione debba sempre applicare la disciplina sostanziale dell'atto, vigente al momento dell'adozione del provvedimento e non quella,

eventualmente diversa, esistente all'epoca della formulazione dell'istanza, salve espresse diverse regole di diritto transitorio.

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00252)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00252)

«:GA:»

[Il conferimento di borse di studio non può configurare l'instaurazione di un rapporto d'impiego pubblico](#)

Il conferimento di borse di studio non può configurare l'instaurazione di un rapporto d'impiego pubblico, ancorché non di ruolo (Consiglio Stato, sez. VI, n. 5432 del 31 ottobre 2008; n. 5910 del 20 ottobre 2005). Ciò in quanto lo scopo principale di una borsa di studio non è quello di consentire la prestazione di un'attività lavorativa bensì quello di favorire l'apprendimento e l'affinamento professionale del borsista anche mediante il suo temporaneo inserimento nella struttura operativa del soggetto erogatore (ed anche ai fini di un suo possibile successivo stabile inserimento in tale struttura). Anche se l'esercizio dell'attività di borsista comporta l'esecuzione di prestazioni assimilabili a quelle di un lavoratore, queste prestazioni, per la prevalente natura di apprendimento dell'attività svolta, non possono quindi configurarsi come prestazioni lavorative perché la causa del loro svolgimento è ben diversa da quella che caratterizza il rapporto di lavoro. E l'erogazione in favore del borsista di una indennità economica non costituisce un corrispettivo per l'attività prestata ma ha solo la funzione di garantirgli un sostentamento per il periodo in cui svolge l'attività borsistica.

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00251)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00251)

«:GA:»

[Inammissibile l'integrazione della motivazione da parte dell'avvocato](#)

Secondo il Consiglio di Stato è principio ben noto che l'amministrazione resistente in giudizio non possa utilizzare le proprie produzioni e deduzioni difensive per integrare la motivazione (in ipotesi carente) dell'atto impugnato. Qualora tenti di farlo, quelle deduzioni sono inammissibili e comunque il giudice non deve tenerne conto. Ma ciò non impedisce certo all'amministrazione, dopo che l'atto impugnato sia stato annullato per difetto di motivazione, di utilizzare nuovamente quegli elementi, questa volta in modo appropriato, inserendoli nella motivazione del nuovo provvedimento che viene emesso in sostituzione di quello annullato.

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00250)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00250)

«:GA:»

[Il giudice amministrativo non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore sostituendo il proprio giudizio a quello della Commissione di gara](#)

Le valutazioni tecniche relative alle offerte presentate nelle gare d'appalto sono caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell'esito della valutazione. Gli apprezzamenti in ordine all'(in)idoneità tecnica delle offerte dei vari partecipanti alla gara, dunque, in quanto espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, non possono essere sostituiti da valutazioni di parte circa la (in)sussistenza delle prescritte qualità, trattandosi di questioni afferenti al merito delle suddette valutazioni tecnico-discrezionali (C.d.S sez. V, 08 marzo 2011, n. 1464); e, in sede giurisdizionale, parimenti, sono sindacabili solo se affetti da macroscopici vizi logici, disparità di trattamento, errore manifesto, contraddittorietà ictu oculi rilevabile, rientrando tipicamente nel potere valutativo quello di ritenere migliore un'offerta rispetto ad un'altra (cfr Consiglio Stato, sez. V, 01 ottobre 2010 , n. 7262). Ne consegue che il giudice amministrativo non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione.

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00249)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00249)

«:GA:»

[Funzioni superiori svolte dal personale medico: presupposti per il riconoscimento delle differenze retributive e delle variazioni previdenziali](#)

Come ha affermato la consolidata giurisprudenza amministrativa (nel solco della A.P. n. 2/1991), nel caso del personale medico lo svolgimento delle funzioni primarie da parte dell'Aiuto, oltre il periodo di giorni 60 per anno solare, dà diritto al sanitario a percepire le differenze retributive tra il trattamento goduto e quello tabellare iniziale spettante alla posizione funzionale superiore, nonché alla variazione del trattamento previdenziale, a prescindere dall'adozione di un formale atto di incarico. Infatti il diritto al migliore trattamento economico è stato collegato all'art. 36 Costituzione, all'art. 2126 Codice civile ed all'art. 7 DPR n. 128/1969. In tali sensi si sono espressi prima la Corte Costituzionale con sentenza n. 296/1990 e poi con A.P. n. 2/1991 e la consolidata giurisprudenza amministrativa di entrambi i gradi (vedi ex multis Cds n. 633/2009, n. 3257/2008, n. 2579/2005).

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00248)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.1.2012, n. 00248)

«:GA:»

giovedì 19 gennaio 2012

[Sindacabilità della Corte dei Conti degli accordi riguardanti la risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro](#)

L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali disposta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 (come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 543/1996 convertito in legge n. 639/1996) non priva la Corte dei

conti della possibilità di controllare la conformità alla legge dell'attività amministrativa; verifica da compiersi anche sotto l'aspetto funzionale, ossia in relazione alla congruenza dei singoli atti compiuti (o correlativamente dell'omessa adozione di atti doverosi), rispetto ai fini imposti in modo specifico dal legislatore, anche attraverso un sindacato indiretto quale quello classico dell'eccesso di potere. In sostanza questo Giudice, rispetto agli atti e alle attività discrezionali, può non solo verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'amministrazione interessata, ma altresì sindacare che le concrete iniziative dei soggetti sottoposti al suo giudizio non siano palesemente irrazionali, ovvero manifestazione di assoluta e incontrovertibile estraneità rispetto ai fini del soggetto pubblico. L'esercizio in concreto del potere discrezionale dei pubblici amministratori costituisce espressione di una sfera di autonomia che il legislatore con il citato art. 1 comma 1 della legge n. 20/1994 ha inteso salvaguardare dal sindacato della Corte dei conti; ma detta disposizione va oggi correlata anche con l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 il quale stabilisce, in via generale, che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di "economicità" e di "efficacia". Detti criteri, specificazione del generale principio contenuto nell'art. 97, primo comma, della Costituzione, hanno così acquisito rilievo normativo sotto il profilo della legittimità dell'azione amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti. Ne consegue che la verifica della legittimità dell'attività amministrativa (oltre al suddetto sindacato sulla palese irrazionalità delle scelte) non può più ormai prescindere da una valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti; con l'ulteriore effetto che la violazione dei criteri di economicità e di efficacia assume specifico rilievo anche nel presente giudizio di responsabilità, considerato che l'antigiuridicità dell'atto amministrativo ed in generale dei comportamenti dei soggetti sottoposti al giudizio di questa Corte, costituisce presupposto necessario (ancorché non sufficiente) della "colpevolezza" di colui che lo ha posto in essere (cfr., Cass. SS.UU. n. 14488/2003; n. 7024/2006; n. 8096/2007; n. 8097/2007; Corte conti, cfr. da ultimo, Sez. I App. n. 526/10 e Sezione Lazio n. 2379/10)."

(Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, sentenza 10.1.2012, n. 22)

[Leggi il documento completo](#)

(Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, sentenza 10.1.2012, n. 22)

«:GA:»

Effetti del parallelo svolgimento dell'azione di responsabilità innanzi sia al giudice contabile che al giudice ordinario

Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, l'eventuale parallelo svolgimento dell'azione di responsabilità amministrativa proposta dal Procuratore contabile innanzi alla Corte dei Conti e dell'azione risarcitoria di diritto comune proposta dall'amministrazione danneggiata innanzi al giudice ordinario (in sede civile o penale) non determina una questione di giurisdizione (in base all'assunto, pur contrastato - v. Corte dei conti, Sezione 2^a centrale di appello, n. 401 del 30/11/2007 - della non esclusività della giurisdizione contabile), ma esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità (Corte di cassazione, ordinanza n. 20343 del 21/10/2005; ordinanza n. 6581 del 24/03/2006; ordinanza n. 27092 del 22/12/2009). Talché se ne è tratta la convinzione che solo la formazione, innanzi a diversa giurisdizione, di un giudicato sulla integrale liquidazione del danno conseguente ai medesimi fatti materiali potrebbe avere efficacia preclusiva dell'azione di responsabilità amministrativa (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Veneto, n. 927 del 7/11/2006; Sezione giurisdizionale Lazio, n. 24 del 17/01/2006). Nel caso di specie, la Corte dei Conti rilevata, quindi, la inesistenza di giudicati siffatti ha ritenuto che non sussistono preclusioni alla procedibilità dell'azione proposta in sede contabile. L'eventualità che si possa pervenire all'emissione di sentenze di condanna in ordine alla medesima partita di danno da parte del giudice civile e del giudice contabile può, a dire del giudice, trovare del resto rimedio nei successivi gradi di giudizio o, in extrema ratio, nella fase dell'esecuzione.

(Corte dei Conti, Sez. Giur. Lombardia, sentenza 11.1.2012, n. 24)

[Leggi il documento completo](#)

(Corte dei Conti, Sez. Giur. Lombardia, sentenza 11.1.2012, n. 24)

«:GA:»

La Corte dei Conti chiarisce i limiti normativi e giurisprudenziali alle assunzioni di personale negli Enti Locali

Il Giudice Contabile nel parere in esame precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2011, è operante il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, riguardante tutti gli enti, siano essi o meno sottoposti al Patto di stabilità, nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti (art. 76, comma 7 D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9 D.L. n. 78/2010 cit.). Investite della relativa questione di massima le Sezioni riunite di questa Corte hanno affermato (Deliberazioni 16 dicembre 2010 - 25 gennaio 2011 n. 3 e n.4) che: "per i comuni di minori dimensioni non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, i vincoli alle assunzioni di personale applicabili nel triennio 2011 - 2013 sono quelli contenuti nell'articolo 1, comma 562 della legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto salvo dall'articolo 14, comma 10, del DL n. 78 del 2010. Il comma 9 del citato articolo 14 trova applicazione nei confronti degli enti locali sopraindicati limitatamente alla prima parte in cui pone un divieto assoluto di assunzioni - da intendere come riferito a tutti i comuni soggetti o meno al patto di stabilità interno - nei quali il rapporto fra la spesa di personale e quella corrente sia pari o superiore alla percentuale indicata". Trattasi di pronunce di orientamento generale alle quali tutte le Sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi (art. 17, comma 31 D.L. n. 78/2009 conv. in L. 122/2009). L'ulteriore limitazione delle assunzioni al 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, contenuta nella seconda parte dell'art. 76 comma 7 D.L. 112/2008 cit., invece, non va ritenuta operante nei confronti degli enti che hanno popolazione inferiore a 5000 abitanti.

(Corte dei Conti, Sez. controllo Piemonte, delibera 12.1.2012, n. 2)

[Leggi il documento completo](#)

(Corte dei Conti, Sez. controllo Piemonte, delibera 12.1.2012, n. 2)

«:GA:»

In materia di edilizia residenziale pubblica sulle controversie fra acquirente e P.A. per la determinazione del prezzo di vendita degli immobili decide il Giudice ordinario

Sulla fattispecie in esame avente ad oggetto la controversia per l'individuazione del criterio per la determinazione del prezzo degli immobili trasferiti in proprietà ai Comuni, ai sensi della legge n. 449 del 1997, il Giudice amministrativo ha evidenziato che, trattandosi di vertenza che non concerne la fase della assegnazione dell'alloggio, bensì attiene alla tutela di un diritto soggettivo come tale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. In particolare il Giudice ha ritenuto di far proprio in proposito l'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (2 aprile 2003 n. 5107), che afferma: "... in materia di edilizia residenziale pubblica, la controversia, concernente la quantificazione del prezzo della vendita, insorta fra l'acquirente e la pubblica amministrazione, investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto contrattuale, ancorché insorga in via di contestazione della legittimità degli atti amministrativi che siano stati adottati in proposito e, pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario, nei cui poteri rientra il sindacato su detti atti, ai fini della loro eventuale disapplicazione in quanto lesivi di quei diritti (v. Sez. Un. 22.10.2002, n. 14911; 23.1.1998, n. 652; 18.11.1988, n. 6253).

(TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, sentenza 2.1.2012, n. 00026)

[Leggi il documento completo](#)

(TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, sentenza 2.1.2012, n. 00026)

«:GA:»

mercoledì 18 gennaio 2012

[Nel giudizio proposto avverso il silenzio-rifiuto serbato dalla P.A. il ricorrente può immediatamente richiedere la nomina del Commissario ad acta](#)

Il Giudice Amministrativo rileva come appaia del tutto coerente con la ratio acceleratoria della legge n. 205/2000 ritenere che, quando il ricorrente ne faccia esplicita richiesta, in sede di impugnazione del silenzio, si debba provvedere, in caso di accoglimento di detto ricorso, anche alla contestuale nomina del Commissario, al fine di evitare all'interessato l'inutile aggravio di una ulteriore autonoma istanza giurisdizionale.

(Tar Lazio, Roma, Sez. II Quater, sentenza 17.1.2012, n. 00536)

[Leggi il documento completo](#)

(Tar Lazio, Roma, Sez. II Quater, sentenza 17.1.2012, n. 00536)

«:GA:»

[Il Consiglio di Stato entra nel merito della valutazione effettuata ai fini della nomina di Presidente di Corte di Appello](#)

La vicenda risale al 2006 con l'avvio della procedura indetta dal Consiglio Superiore della Magistratura per il conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente della Corte d'Appello di Roma, conclusasi con la designazione e la nomina del dottor Giorgio Santacroce che veniva impugnata innanzi al TAR Lazio dal Dott. Luigi Gueli. Il Consiglio di Stato con l'odierna sentenza ha ribaltato la sentenza resa dal Giudice di primo grado rilevando, tra l'altro, come fermi gli eccezionali risultati investigativi raggiunti dal dott. Santacroce nel pregresso svolgimento di funzioni requirenti, pur costituendo indubbiamente elemento rimarchevole sotto i profili sia della laboriosità che del merito, dice poco circa l'attitudine a dirigere una Corte d'Appello, ufficio che come noto ha competenze e funzioni ben diverse rispetto agli uffici requirenti, e che pertanto pone anche problemi diversi a livello organizzativo e gestionale. Inoltre, incontestato il giudizio di eccellenza del Santacroce gli elementi in atto non risulterebbero idonei a legittimare il formulato giudizio di prevalenza su un candidato palesemente in possesso di maggiori esperienze e attitudini specifiche.

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.1.2012, n. 00120)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.1.2012, n. 00120)

«:GA:»

[Rapporto tra il diritto di accesso ai documenti e la difesa in giudizio della situazione sottostante](#)

Secondo principi pacificamente accolti dalla giurisprudenza amministrativa, la necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto di accedere, non significa che l'accesso sia stato configurato dal legislatore con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante; esso assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale, ma anche dall'eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre. Ed invero, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, a norma dell'art. 22, co. 2 della stessa legge (come sostituito dall'art. 15 della legge 11 febbraio 2005 n. 15) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al temperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell'amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. In quest'ottica, il "collegamento" tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di cui al cit. art. 22, co. 1, lett. b), non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 13.1.2012, n. 00116)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 13.1.2012, n. 00116)

«:GA:»

[In materia di appalti il termine lungo per esperire il rimedio della revocazione e' di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza](#)

Il termine ordinario per la notificazione delle impugnazioni, compresa la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., è di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza e di sei mesi dalla pubblicazione della stessa (art. 92, commi 1 e 3, c.p.a.). Nei giudizi, quale quello di specie in materia di appalti, assoggettati al rito abbreviato, tutti i termini

processuali sono dimezzati, salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti (art. 119, comma 2, c.p.a.); tale previsione è espressamente applicabile ai giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo ai sensi dell'art. 119, comma 7, c.p.a.. Il termine c.d. lungo per proporre la revocazione in assenza della notificazione della sentenza è, quindi, di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, essendo la deroga al dimezzamento limitata ai soli giudizi di primo grado.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.1.2012, n. 00028)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.1.2012, n. 00028)

«:GA:»

martedì 17 gennaio 2012

Dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente Locale: il giudice amministrativo non può sindacare le scelte operate o non operate per eliminare o ridurre i servizi non essenziali per evitare o limitare lo stato di deficit finanziario

La dichiarazione di dissesto finanziario costituisce un evento di carattere eccezionale e patologico della vita dell'ente locale, con la conseguenza che alla relativa dichiarazione può farsi luogo solo all'esito dell'accertamento della specifica incapacità di assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero dell'esistenza nei confronti dell'ente di crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui non possa validamente farsi fronte con le modalità di cui all'art. 193 (e per i debiti fuori bilancio, con le modalità di cui all'art. 194). La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è pertanto frutto di una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. Tali osservazioni trovano del resto conferma nelle peculiari e gravi conseguenze che il legislatore riconnette alla dichiarazione di dissesto: infatti i pregiudizievoli effetti economici negativi che si ripercuotono immediatamente sui terzi creditori dell'ente (quali, tra l'altro, l'impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive ed il blocco della produzione di interessi e rivalutazione monetaria dei debiti insoluti e delle somme già erogate per anticipazioni di cassa) e la stessa procedura di mobilità, che può interessare i dipendenti dell'ente eventualmente eccedenti il nuovo fabbisogno organico, escludono che la dichiarazione di dissesto possa essere il frutto di una valutazione discrezionale degli organi dell'ente, avendo il legislatore fissato direttamente, ed in modo vincolato, i presupposti di fatto che la giustificano, così che essa in realtà, sotto altro angolo visuale, rappresenta il giusto temperamento degli opposti interessi in gioco, pubblici – dell'ente e della sua funzionalità - e privati – degli operatori economici e dei dipendenti. Da ciò discende poi che il sindacato giurisdizionale sulla delibera di dichiarazione di dissesto dell'ente locale è necessariamente incentrato sulla verifica del corretto esercizio del potere (di azione) in ordine all'accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla legge, non potendo consentirsi al giudice amministrativo alcuna valutazione delle scelte operate (ovvero non operate) per eliminare o ridurre i servizi non essenziali per evitare o limitare lo stato di deficit finanziario.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.1.2012, n. 00143)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.1.2012, n. 00143)

«:GA:»

Nella destinazione dei suoli in sede di pianificazione generale del territorio la P.A. gode di ampia discrezionalità

Per consolidato indirizzo giurisprudenziale sussiste ampia discrezionalità che connota le scelte dell'Amministrazione in ordine alla destinazione dei suoli in sede di pianificazione generale del territorio, tali da non richiedere una particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il P.R.G. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2011, nr. 1222; id., 18 ottobre 2010, nr. 7554; id., 4 maggio 2010, nr. 2545; id., 31 luglio 2009, nr. 4847), derogandosi a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo.

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.1.2012, n.00119)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.1.2012, n.00119)

«:GA:»

Modulistica errata della Stazione appaltante: il giudice amministrativo abilita il "fai da te"

L'esigenza di apprestare tutela all'affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un'impresa che abbia compilato l'offerta in conformità al facsimile all'uopo da essa stessa approntato, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione, atteso che nessun addebito poteva a detta impresa essere contestato per essere stata indotta in errore, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, dal negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva mal predisposto la relativa modulistica.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.1.2012, n. 00031)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10.1.2012, n. 00031)

«:GA:»

Il dies a quo per la determinazione dell'indennità in caso di pubblica utilità implicita decorre inderogabilmente dalla pianificazione attuativa

Secondo il Consiglio di Stato il chiaro disposto dell'ultimo comma dell'art. 20 del d.P.R. nr. 327 del 2001, a mente del quale, qualora la dichiarazione di pubblica utilità sia implicita nell'approvazione di un piano esecutivo, il dies a quo del procedimento di determinazione dell'indennità corrisponde al momento dell'approvazione del piano di attuazione di questo, non vale a superare le doglianze ritenute pur comprensibili sul piano umano avanzate nel caso di specie dai ricorrenti che lamentano come in tal caso, dovendosi il piano esecutivo predisporre entro 25 anni dall'approvazione del P.E.E.P., vi sia una indefinita deminutio di valore dei suoli in loro proprietà a fronte di una contropartita economica che,

in considerazione della non verde età degli interessati, potrebbe intervenire in un momento in cui sarà inidonea a costituire seria e concreta utilità.

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.01.2012, n. 00023)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.01.2012, n. 00023)

«:GA:»

[Cade il Sindaco e cadono anche gli incarichi dirigenziali fiduciari](#)

Gli incarichi dirigenziali conferiti fiduciariamente dal Presidente della Provincia (così come dal Sindaco) decadono contemporaneamente alla cessazione, per qualsiasi causa, del soggetto che li ha conferiti e, qualora si tratti di incarichi al di fuori della dotazione organica, il prolungamento di fatto degli incarichi dopo tale cessazione determina danno erariale.

(Corte dei Conti, Sez. giur. Appello Sicilia, sentenza 16.12.2011, n. 377)

[Leggi il documento completo](#)

(Corte dei Conti, Sez. giur. Appello Sicilia, sentenza 16.12.2011, n. 377)

«:GA:»

[Il concorrente legittimamente escluso dalla gara non può impugnare l'aggiudicazione](#)

Con la sentenza della Adunanza Plenaria n. 4 del 2011 è stato precisato che, nel caso in cui venga accertato che l'amministrazione ha legittimamente escluso dalla gara un concorrente, questi non conserva la legittimazione ad impugnare l'aggiudicazione al controinteressato. Ciò in quanto la determinazione di esclusione non annullata cristallizza definitivamente la posizione sostanziale del concorrente, ponendolo nelle stesse condizioni di colui che sia rimasto estraneo alla gara. Sono quindi da ritenere improcedibili, per sopravvenuto difetto all'interesse, le doglianze mosse contro l'aggiudicazione di una gara ad altro concorrente, da parte della ditta nei cui confronti viene accertato che è stata legittimamente esclusa dalla gara. Ciò anche se le concorrenti in gara siano solamente due, in quanto la riscontrata assenza di una posizione legittimante in capo al concorrente illegittimamente ammesso alla gara è stato ritenuto che determini il superamento della tesi proposta dalla decisione della A.P. del Consiglio di Stato n. 11/2008, secondo cui in tal caso esso conserverebbe interesse alla rinnovazione della procedura di gara.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6965)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6965)

«:GA:»

[Sulle controversie tra vicini per il rispetto delle distanze tra edifici decide il giudice ordinario](#)

In via di principio i proprietari di fabbricati vicini possono chiedere il rispetto delle norme che prescrivono distanze tra le costruzioni innanzi al giudice ordinario, allorché la controversia sia instaurata nei soli confronti di altri soggetti privati, vertendosi in tal caso su questioni di diritto soggettivo, ovvero innanzi al giudice amministrativo quando sia contestata la legittimità del titolo abilitativo rilasciato in violazione delle norme sulle distanze, vertendosi in tal caso in tema di interessi legittimi.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6955)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6955)

«:GA:»

lunedì 16 gennaio 2012

[Legittimo il diniego di accesso ai documenti della P.A. che non hanno rilevanza esterna](#)

Per il Consiglio di Stato non può sussistere alcun valido e qualificato interesse all'ostensione di atti e documenti che non hanno avuto alcuna rilevanza esterna, restando meri interna corporis dell'Amministrazione privi di ogni seguito.

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.1.2012, n. 00025)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.1.2012, n. 00025)

«:GA:»

[Individuazione del Giudice competente a conoscere la domanda di risarcimento dei danni derivanti da omessa manutenzione della strada](#)

A seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 l'inosservanza da parte della p.a., nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al g.o., sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, bensì un'attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del "neminem laedere": nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, le S.U., risolvendo un conflitto reale negativo di giurisdizione, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del g.o. in relazione alla cognizione di una domanda di risarcimento danni proposta da privati in ordine agli effetti materiali negativi di cui aveva risentito la loro proprietà in dipendenza di una frana originantesi da un terrapieno posto a confine e realizzato, su suolo pubblico, per il deposito di rifiuti e materiali di riporto, così incentrando il loro "petitum" unicamente sulla condotta dell'ente pubblico, di cui si contestava la liceità, proprio in quanto si assumeva che il danno al loro patrimonio costituiva conseguenza del comportamento omissivo e colposamente inerte del Comune convenuto, che non aveva provveduto al risanamento statico di detto terrapieno (Cassazione civile, sez. un., 20 ottobre 2006, n. 22521).

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.1.2012, n. 00016)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 10.1.2012, n. 00016)

«:GA:»

La P.A. soccombente nella ristesura del provvedimento e' tenuta ad epurarlo dai vizi accertati dal giudice potendo comunque determinarsi nel medesimo verso dell'atto impugnato

In base ai principi generali riguardanti gli effetti delle sentenze del giudice amministrativo, v'è l'obbligo dell'amministrazione soccombente, nascente dal giudicato di annullamento di un provvedimento di carattere discrezionale di adottare gli atti consequenziali, colmando i vuoti prodotti dagli effetti demolitivi del giudicato ed adeguandosi ai vincoli derivanti dai suoi effetti conformativi; tuttavia ciò non esclude che, nell'esercizio della propria residua facoltà appunto discrezionale, essa possa esercitare nuovamente il suo potere, determinandosi nello stesso senso mediante provvedimento emendato ai vizi che hanno causato l'annullamento. 6, Come si è visto, nel caso in esame la pronuncia della cui esecuzione si tratta si è limitata a riscontrare il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, rilevando l'apoditticità del diniego per la mancata esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lasciassero dedurre l'iter logico seguito. Il nuovo provvedimento, invece, indica compiutamente i motivi per cui non è stato ritenuto opportuno ripristinare la licenza di porto d'armi, ed espone puntualmente i detti presupposti di fatto, emersi dai nuovi atti acquisiti al procedimento, e la loro avvenuta valutazione alla stregua della norma di legge regolante la fattispecie (art. 39 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773), sfociata in un giudizio prognostico di non affidabilità.

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4.1.2012, n. 0007)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4.1.2012, n. 0007)

«:GA:»

Modalità di interruzione della prescrizione

Ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., il titolare del diritto può interrompere la prescrizione con la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio o con la domanda proposta nel corso di un giudizio, oppure con "ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore", ossia con un atto di cui, sotto il profilo soggettivo, ne sia elemento essenziale l'individuazione del soggetto obbligato; il quale atto, avendo natura recettizia, dev'essere portato a conoscenza del debitore affinché assuma valore di costituzione in mora nei confronti di questi. In altri termini, il connotato fondamentale dell'atto interruttivo della prescrizione consiste nella sua idoneità a rendere nota al destinatario la volontà del suo autore di far valere un diritto nei suoi confronti. Non diversamente opera la domanda giudiziale, non potendo ipotizzarsi una sua efficacia nei riguardi del debitore se notificata non ad esso, ma a soggetti terzi (cfr. sul punto, Cass., sez. lav., 11 giugno 2009 n. 13588, 6 marzo 2003 n. 3373 e 17 gennaio 1992 n. 543, secondo cui l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza - legale, non necessariamente effettiva - dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore).

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4.01.2012, n. 00005)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 4.01.2012, n. 00005)

«:GA:»

E' automatica l'esclusione dalla gara per l'impresa inaffidabile per gravi negligenze nell'esecuzione di precedenti contratti con la stessa P.A.

L'esclusione dalle gare pubbliche per inaffidabilità delle imprese concorrenti per grave negligenza e malafede commessa nel corso di esecuzione di precedenti contratti pubblici può essere pronunciata in termini di automaticità soltanto quando il comportamento di deplorabile trascuratezza e slealtà sia stato posto in essere in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la stessa stazione appaltante che indice la gara. In caso contrario, invece, il giudizio di inaffidabilità professionale su un'impresa partecipante ad una gara pubblica è subordinato alla preventiva motivata valutazione della stazione appaltante o della commissione giudicatrice, che è tenuta a valorizzare i precedenti professionali delle imprese concorrenti nel loro complesso, nonché a valutare gravità e rilevanza sul piano professionale di precedenti risoluzioni contrattuali comminate da altre Amministrazioni. Ciò che rileva a detti fini è che l'errore ascritto sia espressione di un difetto di capacità professionale e lo stesso, nella sua obiettiva rilevanza, costituisca elemento sintomatico della perdita del requisito di affidabilità e capacità professionale a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico perseguiti dall'ente committente. La violazione deve quindi essere tanto grave da escludere l'affidabilità tecnico-professionale del potenziale aggiudicatario, tale da costituire violazione dei principi di correttezza e buona fede, determinando il venir meno della fiducia dell'amministrazione nella propria fornitrice e della possibilità futura del corretto svolgimento del rapporto contrattuale. A tal fine, il concetto normativo di "violazione dei doveri professionali" abbraccia un'ampia gamma di ipotesi, riconducibili alla negligenza, all'errore ed alla malafede, purché tutte qualificabili "gravi" e richiede che la responsabilità risulti accertata e provata con qualsiasi mezzo di prova, sebbene senza la necessità di una sentenza passata in giudicato. Pertanto nell'apprezzamento dell'errore grave nell'esecuzione di precedenti forniture si deve procedere in maniera particolarmente rigorosa, evidenziando tutti i profili di specificità che consentano di giustificare un giudizio complessivo di inaffidabilità e di incapacità tecnica dell'impresa che si intende escludere dalla gara. E' quindi all'Amministrazione aggiudicatrice che compete il potere di valutare la gravità delle infrazioni commesse, con riferimento alla specificità del rapporto, e reputare se sia conseguentemente venuto meno il rapporto fiduciario con la stessa impresa.

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6951)

[Leggi il documento completo](#)

(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011, n. 6951)

«:GA:»

Effetti della sentenza penale di patteggiamento nel giudizio innanzi alla Corte dei Conti

Il giudice contabile nella sentenza in esame procede ad una ampia disamina del quadro normativo e giurisprudenziale afferente la valenza nel giudizio contabile della sentenza penale di patteggiamento giungendo ad affermare che non solo la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento può essere oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudice

contabile che, nell'esercizio del suo prudente apprezzamento, può ritenerla atta fondare il proprio convincimento, ma anzi la giurisprudenza ha riconosciuto a tale pronuncia di condanna un particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie.

(Corte dei Conti, Sez. giur. Puglia, sentenza 27.12.2011, n. 1354)

[Leggi il documento completo](#)

(Corte dei Conti, Sez. giur. Puglia, sentenza 27.12.2011, n. 1354)

«:GA:»

venerdì 13 gennaio 2012

Per la nomina dei revisori contabili in carenza della normativa attuativa è ancora legittima l'elezione del revisore da parte del consiglio comunale

Fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile il meccanismo di nomina dei revisori previsto dall'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, che implica la previa definizione dei criteri e dei principi cui attenersi nella predisposizione degli elenchi da cui trarre i nominativi ai quali conferire l'incarico, resta immutato e vigente il sistema regolato dall'art.234 del TUEL.

(Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata Potenza DEL.125/2011/PAR)

[Leggi il documento completo](#)

(Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata Potenza DEL.125/2011/PAR)

«:GA:»

Danno erariale: inutile invocare la prescrizione se la P.A. si è costituita parte civile nel processo penale

La costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata nel procedimento penale, instaurato per i medesimi fatti per i quali si è agito in sede di responsabilità amministrativa ha effetto interruttivo permanente della prescrizione, sino alla definizione del giudizio penale con sentenza irrevocabile.

(Corte dei Conti, Sez. giur. Lombardia, sentenza 29.12.2011, n. 792)

[Leggi il documento completo](#)

(Corte dei Conti, Sez. giur. Lombardia, sentenza 29.12.2011, n. 792)

«:GA:»

Il principio del "tutto compreso" nel trattamento economico dei dirigenti determina danno erariale in capo al Sindaco, al segretario generale e al ragioniere generale per i maggiori esborsi effettuati

La Corte dei Conti ha riconosciuto la responsabilità amministrativa con colpa grave – in capo al ragioniere generale del Comune, del sindaco e del segretario generale – conseguente a maggiori esborsi a carico del Comune per violazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti comunali. Infatti, il trattamento economico previsto intende remunerare tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché qualsiasi incarico ad essi attribuito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dal Comune.

(Corte dei Conti, Sez. giur. Appello Sicilia, sentenza 13.12.2011, n. 372)

[Leggi il documento completo](#)

(Corte dei Conti, Sez. giur. Appello Sicilia, sentenza 13.12.2011, n. 372)

«:GA:»

PRASSI AMMINISTRATIVA

- [Parere di Precontenzioso n. 217 del 24/11/2011 - rif. PREC 172/11/L](#)

Sulla legittimità della procedura per l'affidamento di lavori, da eseguirsi mediante locazione finanziaria immobiliare (*leasing in costruendo*).

- [Parere di Precontenzioso n. 216 del 24/11/2011 - rif. PREC 125/11/L](#)

Sulla legittimità dell'esclusione nei confronti del raggruppamento che ha attestato i requisiti di capacità economica richiesti dal disciplinare, non già attraverso il proprio fatturato, ma tramite quello dei propri soci e direttori tecnici.

- [Parere di Precontenzioso n. 215 del 24/11/2011 - rif. PREC 81/11/S](#)

Sulla legittimità della procedura di selezione per l'affidamento in economia del servizio di pulizia degli uffici comunali, riservata esclusivamente a Cooperative sociali di tipo B, di cui all'art. 1 della Legge 8/11/1991, n. 381.

- [Parere di Precontenzioso n. 214 del 24/11/2011 - rif. PREC 77/11/L](#)

Sulla legittimità della esclusione dalla gara per aver presentato la garanzia richiesta dal bando di gara priva di firma legalizzata, in quanto la presentazione del documento contenente la polizza fideiussoria in formato digitale recante in calce la firma digitale, con indicazione del codice di controllo per l'autenticità della firma del sottoscrittore della polizza, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di notorietà non esaurisce l'onere del soggetto partecipante alla gara.

- [Parere di Precontenzioso n. 213 del 24/11/2011 - rif. PREC 42/11/S](#)

La previsione ulteriore contenuta nella lex specialis di una linea di credito dedicata all'assolvimento delle obbligazioni pecuniarie, pur rientrando tra le previsioni di cui all'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, comporta un'indebita sovrapposizione rispetto alla cauzione definitiva, risolvendosi, quindi, in un onere inutile ed eccessivamente gravoso a carico dell'aggiudicatario, il cui costo si va a sovrapporre a quello dovuto per la cauzione provvisoria e, in caso di aggiudicazione, a quello previsto per la cauzione definitiva.

- [Parere di Precontenzioso n. 207 del 24/11/2011 - rif. PREC 8/10/S](#)

Sul requisito di capacità tecnico-professionale richiesto per l'affidamento in concessione della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

- [Corte conti Sardegna delibera/128/2011/PAR](#) I proventi derivanti all'amministrazione comunale dalle pratiche edilizie di accertamento di conformità (rientranti nelle funzioni ordinarie dell'amministrazione) non possono essere utilizzati per il finanziamento di piani di lavoro in favore dei dipendenti dell'amministrazione anche alla luce del principio di omnicomprensività della retribuzione di cui agli artt. 2 comma 3, 24 comma 3 e 45 comma 2 del D.Lgs. 165/2001. Al contrario i proventi derivanti dall'istruttoria delle pratiche di sanatoria nell'ambito di procedure straordinarie di condono edilizio possono dar luogo, nel rispetto dei criteri di legge, a piani di lavoro a ci&ograv e; finalizzati secondo quanto previsto dalle rispettive disposizioni normative.
- [Corte conti Sardegna delibera/127/2011/PAR](#) - Non è consentito dall'ordinamento provvedere alla distribuzione ai dipendenti comunali di una quota-parte dei proventi percepiti dall'amministrazione seguito delle attività di contrasto all'evasione di tributi erariali di cui all'art.1 del D.L. 203/2005.
- [Corte conti Sardegna delibera/126/2011/PAR](#) - Né ai partecipanti alle commissioni d'indagine, né ai componenti della conferenza capigruppo può essere riconosciuto il gettone di presenza di cui all'art. 82 comma 2 TUEL.
- [Corte conti Sardegna delibera/125/2011/PAR](#) - Gli incentivi previsti dalla legge per il recupero dell'evasione dell'ICI soggiacciono ai sensi dell'art.9 comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, al blocco delle risorse dei fondi unici destinati a finanziare il trattamento accessorio del personale, mentre ne sono esclusi gli incentivi legati alla progettazione.
- [Corte conti Sardegna delibera/124/2011/PAR](#) L'art.6 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010 n.122, si riferisce esclusivamente alle indennità di missione ed alle spese sostenute per l'espletamento di attività funzionale svolte fuori dalla sede di lavoro nell'interesse dell'ente di appartenenza. Conseguentemente continua a trovare applicazione l'art.45 comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 dei Segretari Comunali il quale ha ad oggetto le spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ed importa l'onere, a carico dei rispettivi Enti, di rimborsare al Segretario titolare di segreterie convenzionate le spese di viaggi o nella misura effettivamente sostenuta e documentata.

- Corte dei conti, [12 gennaio 2012 - Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 1/2012/CONTR](#) - La questione consiste nello stabilire se, ai fini della quantificazione dell'indennità di funzione degli amministratori locali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, sia tuttora vigente l'art. 1, il comma 54 legge n. 23 dicembre 2005, che ha disposto la riduzione del 10 per cento dei predetti compensi rispetto a quanto percepito dagli interessati al 30 settembre 2005.
- [Corte conti Sezione Autonomie delibera 12/2011](#) - Questione di massima concernente l'interpretazione della normativa sui limiti in materia di spesa del personale nel caso di reinternalizzazione di un servizio pubblico già affidato ad una società mista pubblico-privata ed, in particolare, ai criteri da adottare per eventualmente contemperare i vincoli di finanza pubblica con i principi di cui all'art. 97 Cost.

DOTTRINA

- F. MORETTI, [Il decreto liberalizzazioni tra apertura al mercato e restrizioni alle autonomie territoriali](#)
- P. VIGNOLA, [Qual è la natura giuridica della SCIA - Segnalazione certificata inizio attività e quali gli strumenti a disposizione del terzo che ritiene di aver subito una lesione dall'attività intrapresa? La risposta dell'Ad. Plenaria del C.d.S. 29.7.2011, n. 15](#)
- [Vademecum del leasing pubblico](#) – a cura di Assilea (Associazione Italiana Leasing)
- A. VETRO, [L'esercizio dell'autotutela da parte della pubblica amministrazione: riflessi sulla responsabilità amministrativa dei pubblici funzionari](#)
- B. CARAVITA e F. FABRIZZI, [Riforma delle Province. Spunti di proposte a breve e lungo termine.](#)
- V. TONDI DELLA MURA, [La riforma delle Unioni di Comuni fra 'ingegneria' e 'approssimazione' istituzionali](#)
- P. D'AVENA, [Il federalismo fiscale: novità e prospettive per gli enti locali](#)
- F. INDELICATO, [C.T.U. e discrezionalità tecnica nel processo amministrativo](#)

RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE

Fonte Legautonomie

- 23/01/2012 Sole 24 Ore [Risparmi per 13 mld Il tesoro della concorrenza](#)
- 23/01/2012 Sole 24 Ore [Da mettere a bilancio la riduzione del debito](#)
- 23/01/2012 Sole 24 Ore [Rotazione nelle gare: salva la deroga saltuaria](#)
- 23/01/2012 Sole 24 Ore [ANCI- Va ridisegnato in modo chiaro il rapporto tra enti](#)
- 23/01/2012 Stampa [Gare e privati. Rivoluzione nei Comuni](#)

- 23/01/2012 Stampa [Due ragioni per essere ottimisti](#)
- 23/01/2012 Repubblica [Monti: "Ora il Pil può crescere del 10% liberiamo gli italiani "](#)
- 23/01/2012 Repubblica [Passera - "Crescita e lavoro, ecco il piano"](#)
- 23/01/2012 Repubblica [I nostri benefici imprigionati nella rete delle lobby](#)
- 23/01/2012 Repubblica [Semplificare senza sacrifici](#)
- 23/01/2012 Corriere Sera [Ornaghi - «I Beni Culturali aprono ai privati»](#)
- 23/01/2012 Giorno - Carlino - Nazione [Pronta la rivoluzione dei concorsi pubblici](#)
- 23/01/2012 Repubblica [Così la politica può battere la "dittatura del rating"](#)
- 23/01/2012 Sole 24 Ore [Regole Ue più stringenti per i dati personali in rete](#)
- 22/01/2012 Sole 24 Ore [Europa e Italia, non sprecate la bonaccia](#)
- 22/01/2012 Stampa [Novità e benefici per famiglie e imprese](#)
- 23/01/2012 Giornale Sicilia [Costo personale in calo Ma debiti alle stelle](#)
- 23/01/2012 Corriere Sera [Una società per ridurre il debito - 1.905 miliardi](#)
- 23/01/2012 Sole 24 Ore [Swap, no ai sequestri preventivi](#)
- 22/01/2012 Stampa [Il governo prepara la gara, presto il confronto con l'Agcom.](#)
- 22/01/2012 Sole 24 Ore [Gnudi - "Price-cap nei servizi locali e tariffe più basse"](#)
- 22/01/2012 Corriere Sera [Addio al ponte sullo Stretto, I fondi ad altre opere](#)
- 22/01/2012 Corriere Sera [I superpoteri dell'Authority trasporti](#)
- 22/01/2012 Corriere Sera [Le misure taglia-burocrazia stime del governo](#)
- 21/01/2012 Messaggero [Farmacie, gas, professioni: si cambia](#)
- 21/01/2012 Sole 24 ore [FS e autostrade, deciderà l'autorità](#)
- 21/01/2012 Sole 24 ore [Debiti della pa, dote da 6 miliardi](#)
- 21/01/2012 Stampa [Operazione crescita al via nasce il tribunale delle imprese](#)
- 21/01/2012 Corriere Sera [Rc auto e mutui più scelte per il cliente](#)
- 21/01/2012 Repubblica [Addio tariffe, prezzi liberi e obbligo di preventivo](#)
- 21/01/2012 Corriere Sera [Cinquemila esercizi in più sulle auto decide l'authority](#)
- 21/01/2012 Stampa [Chi vince chi perde](#)
- 21/01/2012 Repubblica [Mercato aperto e qualche stop](#)
- 20/01/2012 Italia Oggi [Protezione civile sotto la cancellieri](#)
- 20/01/2012 Italia Oggi [In house, la strada è la fusione](#)

- 20/01/2012 Sole 24 Ore [Price cap solo per le nuove autostrade](#)
- 20/01/2012 Sole 24 Ore [Infrastrutture, incentivi fiscali al vaglio dell'Economia](#)
- 20/01/2012 Sole 24 Ore [Incentivi fiscali per project financing e «inventuto»](#)
- 20/01/2012 Stampa [Servizi migliori ma dubbi sui prezzi](#)
- 20/01/2012 Italia Oggi [Esuberi ai raggi X per assumere](#)
- 19/01/2012 Corriere Sera [Trasporti insieme a energia e gas](#)
- 19/01/2012 Sole 24 Ore [Tetto alle tariffe autostradali - Treni pendolari, stop gare](#)
- 19/01/2012 Sole 24 Ore [La sostanza c'è, ora guardia alta](#)
- 19/01/2012 Stampa [Concorrenza non significa meno regole](#)
- 19/01/2012 Tempo [Meno caro il bancomat e conto senza spese](#)
- 19/01/2012 Sole 24 Ore [Regione Sardegna - Il paradosso del bilancio virtuale](#)
- 19/01/2012 Sole 24 Ore [Banca dati per gli appalti e meno oneri sulla privacy](#)
- 19/01/2012 Italia Oggi [Dismissioni nelle regioni in deficit](#)
- 19/01/2012 Sole 24 Ore [Chi paga il conto dello scorporo rete gas](#)
- 19/01/2012 Italia Oggi [L'Europa rivoluziona gli appalti](#)
- 19/01/2012 Mf [Tassa sulle barche già bocciata dall'Ue](#)
- 19/01/2012 Sole 24 Ore [Europarlamento contro la bozza di Trattato](#)
- 19/01/2012 Sole 24 Ore [Bruxelles blocca la cessione Tirrenia](#)
- 18/01/2012 Corriere Sera [Stipendi, stangata a fine mese con le addizionali](#)
- 18/01/2012 Italia Oggi [Appalti, colpo di forbici sui costi](#)
- 18/01/2012 Repubblica [Scuola pubblica, ma pagano anche le famiglie](#)
- 18/01/2012 Sole 24 Ore [Cura in dieci mosse per riavviare il motore del Paese](#)
- 18/01/2012 Sole 24 Ore [Investire ancora sulla politica locale](#)
- 18/01/2012 Italia Oggi [Indennizzi diretti solo per l'auto](#)
- 18/01/2012 Italia Oggi [Utility, privatizzazioni a tappe](#)
- 18/01/2012 Sole 24 Ore [Le Pmi spendono 1,2 miliardi per gare](#)
- 17/01/2012 Italia Oggi [I gettoni dei politici locali restano ridotti del 10%](#)
- 17/01/2012 Italia Oggi [Nelle caserme le nuove scuole](#)
- 17/01/2012 Mattino [Sud, a Palazzo Chigi le terapie per la crescita](#)
- 17/01/2012 Sole 24 Ore [Concorrenza vuol dire equità](#)

- <http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php>
- <http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php>
- http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp
- <http://www.regioni.it/newsletter/>
- http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
- <http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx>

LINKS

- www.gazzettadelleautonomie.it
- <http://www.altalex.com/>
- <http://www.federalismi.it/federalismi/>
- <http://www.acselweb.it/>
- <http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21>
- <http://www.anciveneto.org/>
- <http://www.anci.it/index.cfm>
- <http://www.reform.it/>
- <http://www.unitel.it/>
- <http://www.upel.va.it/>
- <http://www.upinet.it/upinet/>
- <http://www.legautonomie.it/sito/default.asp>
- <http://www.astrid-online.it/>
- <http://www.piscino.it>
- <http://www.comuniverso.it/>
- <http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/index.html>
- <http://www.ptpl.altervista.org/>

